

XIX legislatura

A.S. 912:

**"Conversione in legge del decreto-legge
18 ottobre 2023, n. 145, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale,
in favore degli enti territoriali, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili"**

Ottobre 2023

n. 92



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 912: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"». NL92, ottobre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali	1
Articolo 1 (<i>Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Campagna reddituale</i>)	2
Articolo 3 (<i>Anticipo rinnovo contratti pubblici</i>)	3
Articolo 4 (<i>Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette</i>)	5
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</i>)	7
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127</i>).....	10
Articolo 7 (<i>Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici</i>).....	11
Articolo 8 (<i>Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50</i>).....	12
Capo II Misure in favore degli enti territoriali.....	15
Articolo 9 (<i>Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano</i>).....	15
Articolo 10 (<i>Trasporto pubblico locale</i>)	21
Capo III Misure in materia di investimenti e in materia di sport.....	23
Articolo 11 (<i>Edilizia universitaria</i>)	23
Articolo 12 (<i>Anticipo investimenti FS</i>).....	24
Articolo 13 (<i>Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese</i>)	25
Articolo 14 (<i>Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108</i>)	26
Articolo 15 (<i>Anticipo difesa</i>)	27
Articolo 16 (<i>Misure in materia di sport</i>)	28
Capo IV Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza	30
Articolo 17 (<i>Fondo nazionale delle politiche sociali</i>).....	30
Articolo 18 (<i>Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico</i>).....	31
Articolo 19 (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022</i>).....	32
Articolo 20 (<i>Misure per le scuole dell'infanzia paritarie</i>).....	33
Articolo 21 (<i>Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina</i>)	34
Articolo 22 (<i>Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020</i>).....	44
Capo V Disposizioni finanziarie e finali	46
Articolo 23 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	46

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E
DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1
(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)

Il comma 1, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale anticipa al 1° dicembre 2023 il conguaglio per il 2022 per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 41 del 1986.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e, quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 23.

La RT precisa che il comma 1 prevede, in via eccezionale, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (foi nt), risultato a consuntivo 8,1% in luogo del 7,3%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, dal riconoscimento di quanto previsto dal presente comma deriva un maggiore onere per l'anno 2023 e un corrispondente minore onere per l'anno 2024.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
valori in mln di euro)

	2023	2024
al lordo fisco	-2.038	2.038
effetti fiscali indotti	566	-566
effetto complessivo	-1.472	1.472

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L.41/1986, relativo all'anno 2023	S C	2.038,0	- 2.038,0		
		E T	566,0	-566,0		

Al riguardo, si premette che la RT non fornisce le basi tecniche per poter riscontrare le stime riportate per cui si rende indispensabile un'integrazione che rechi dati sulle platee coinvolte e gli oneri, distinti per fasce di valore dell'assegno.

Comunque si osserva che la quantificazione operata dalla RT sembra nel complesso compatibile con le risultanze relative all'ammontare complessivo delle prestazioni erogate dal sistema pensionistico nazionale, pari nel 2021 a circa 313 miliardi di euro¹ (erano stati 307,7 miliardi nel 2020). Infatti, il valore teorico corrispondente allo 0,8% del monte pensionistico sopra indicato (peraltro da incrementare, come si evince dalla stessa evoluzione registrata fra il 2020 e il 2021) dovrebbe attestarsi sui 2.500 milioni di euro. Il valore dell'onere riportato sconta invece una rivalutazione media dell'81,6% rispetto a quella massima teorica, appena indicata. Considerando però che i tassi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (fra l'altro da valutare complessivamente per ogni singolo percettore) superiori a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.600 euro) si collocano nel *range* 32-53%, con un valore medio valutabile intorno al 40/45%, e che tali trattamenti pesano nel complesso per il 28% del monte pensionistico, si può considerare ragionevole la stima, anche se va ribadita la necessità di acquisire gli elementi di dettaglio alla base del calcolo.

Nulla da osservare sull'aliquota marginale media ipotizzata per stimare gli effetti fiscali indotti (27,7% circa), che appare ragionevole, coinvolgendo la norma tutte le pensioni, senza limiti di importo.

Articolo 2 **(Campagna reddituale)**

Il comma 1 prevede l'avvio entro il 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, relative al periodo di imposta 2020 (quindi limitatamente alle verifiche effettuate in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico)².

La RT, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT sembra escludere oneri aggiuntivi alla luce dello stato attuale degli adempimenti amministrativi connessi al recupero

¹ <https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici//api/getAllegato/?idAllegato=1007>

² In sostanza le norme differiscono al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero da parte dell'INPS che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, dovrebbe procedere annualmente (e segnatamente nell'anno successivo a quello di riferimento) alla verifica delle posizioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura.

degli indebiti, presumibilmente non in linea con le tempistiche necessarie al rispetto dei termini previsti a legislazione vigente, il che dovrebbe costituire la *ratio* della norma in esame. Tale interpretazione andrebbe comunque confermata ed accompagnata da indicazioni in merito alle ragioni e ai possibili rimedi di tale problema, che sembra iniziare ad assumere caratteri di cronicità, atteso che norma di analogo tenore (riferita a periodi e con termini tutti anticipati di un anno rispetto all'articolo in esame) era recata già dal decreto-legge n. 144 del 2022.

Ciò premesso, appare necessario acquisire conferma che - ove i recuperi siano iscritti quali crediti nei bilanci INPS o comunque scontati ai fini delle previsioni di finanza pubblica - dalla norma in esame non derivino dilazioni apprezzabili nel realizzo di entrate attese o iscritte in bilancio, a legislazione vigente, sulla base appunto delle contabilizzazioni esistenti.

Articolo 3 **(Anticipo rinnovo contratti pubblici)**

Il comma 1 dispone in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, in attesa della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 che avrà luogo nella manovra di bilancio 2024, che l'emolumento *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementato, nel mese di dicembre 2023, a valere sul 2024, per un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali e successivi conguagli. È stabilito che il predetto incremento non rilevi ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda ai sensi dell'articolo 23.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

La RT evidenzia che il comma prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.), riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Conferma che il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi annui pro capite attualmente in vigore dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riferiti al mese di dicembre 2023, si provveda ai sensi dell'articolo 23.

Sul comma 3, si prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001) possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1, con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento IVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali		S C	2.000				2.000				2.000			
		effetti riflessi	E TC					970				970			

Al riguardo, pur considerando che la RT assicura che l'autorizzazione di spesa è stata opportunamente calibrata sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi annui pro capite, attualmente in vigore, dell'emolumento di cui al comma 609 della legge di bilancio 2022, riferiti al solo mese di dicembre 2023, si rammenta che l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, stabilisce che nella RT debbano essere indicati i dati, nonché i metodi e i parametri utilizzati nella quantificazione. Andrebbe pertanto illustrato il calcolo degli oneri, in considerazione delle platee interessate, per ciascun comparto del pubblico impiego e dei valori retributivi "medi" contemplati in ragione mensile. Si osserva comunque che la quantificazione operata dalla RT sembra nel complesso compatibile con le risultanze del Conto annuale disponibili³.

³ La RT annessa alla legge di bilancio 2022 evidenziava sul comma 609 che la norma disponeva il finanziamento del fondo contratti nella misura già prevista dalla legge di bilancio del 2021 per la sola copertura degli oneri per l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al triennio 2022-2024 e per i relativi effetti "indotti". Il secondo periodo del medesimo comma disponeva l'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) e degli analoghi trattamenti previsti al personale in regime di diritto pubblico. Sul punto precisava che questa anticipazione è determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (IPCA) per il 2022 stimato dall'ISTAT a maggio 2021, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Sulla base dei dati mensili dell'*una tantum* evidenziati dal Dipartimento della R.G.S., calcolata ipotizzando un valore "medio" dell'onere unitario

Va poi segnalato che il comma 3 stabilisce che regioni ed enti dipendenti, nonché amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. n. 165/2001, possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento in questione, con le modalità e nella misura prevista, ponendo i relativi oneri a carico dei propri bilanci. A tale proposito, pur trattandosi di una facoltà andrebbero acquisiti elementi di quantificazione degli oneri, distinti per categorie di enti, unitamente a dati su disponibilità di bilancio cui attingere ai fini di copertura.

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, premesso che la disposizione in questione interessa il solo esercizio 2023, andrebbero comunque forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti di retroazione attesi dalla maggiore spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto espressamente dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁴

Articolo 4

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

Il comma 1 prevede che, limitatamente al solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche che siano titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuino il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 2 dispone che alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda ai sensi dell'articolo 23.

La RT evidenzia che per il solo anno 2023 la disposizione determina il rinvio del versamento della seconda rata di acconto all'anno successivo (2024). Il differimento di termini non si applica ai contributi sociali e ai premi INAIL. Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno (importi in milioni di euro), sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell'ultima annualità disponibile:

mensile, per tutti i comparti delle Amministrazioni centrali, di 67 euro (10 x 6,7) per 13 mensilità, per la platea del personale a t.i. dei comparti interessati della PA (sole 1,8 milioni di unità), l'onere complessivo sarebbe anzi inferiore e pari a 1.567 milioni di euro circa. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. "Pubblico Impiego", sezione Indennità di Vacanza Contrattuale 2022, sul sito *internet* del Dipartimento.

⁴ Paragrafo 5.

(N) - Effetti negativi (gettito rinviato all'anno successivo)			
Imposta	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
IRPEF	-1.572,5	0,0	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	0,0	-
Totale	-2.540,9	0,0	-
(P) - Effetti positivi (gettito rinveniente dall'anno precedente)			
Imposta	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
IRPEF	0,0	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	0,0	968,4	-
Totale	0,0	2.540,9	-
Effetti complessivi (N)+(P)			
Imposta	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
IRPEF	-1.572,5	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	968,4	-
Totale	-2.540,9	2.540,9	-

Il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare e fabbisogno				Indebitamento netto						
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
1	Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro	IRPEF	E T	-1.572,5	1.572,5								
		Imposta sostitutiva forfetari	E T	-968,4	968,4								

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando di fatto la sostanziale neutralità degli effetti d'impatto per il biennio 2023/2024, limitandosi la disposizione a prevedere il mero differimento del versamento della seconda rata degli acconti IRPEF e dell'imposta sostitutiva di tale tributo, ad oggi dovuti entro il mese di novembre di ciascun anno, limitatamente ad una individuata platea di contribuenti, va evidenziato tuttavia che la RT si limita a fornire il mero dato finanziario inerente l'impatto della misura in conto minori/maggiori entrate per il biennio 2023/2024, distinguendo tra i

titolari di partita IVA che risultino contribuenti IRPEF e i contribuenti in regime “forfettario” interessati, individuati sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell’ultima annualità disponibile.

Sul punto, richiamando l’articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, nonché le indicazioni tecniche contenute nella Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S., andrebbe fornita un’integrazione della RT recante l’illustrazione dei dati inerenti le platee dei contribuenti aventi diritto - distintamente per classi di dichiarazioni inerenti gli importi superiori ai 170.000 euro dichiarati nel 2023 - e una stima dell’importo degli effetti di gettito “medi” unitari per cui si differisce il versamento dell’acconto al 2024, in relazione alle ipotesi considerate.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di optare per il versamento differito in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio del 2024, si evidenzia che nessuna previsione è stata effettuata in relazione alle conseguenti maggiori entrate extra tributarie in conto interessi previste dalla norma per coloro che sceglieranno detta soluzione.

Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per le annualità del biennio 2023/2024, pur convenendo sulla circostanza che il rinvio dei termini di versamento all’anno successivo non modifica il momento di registrazione dell’imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC (2010), per cui lo slittamento dei versamenti all’anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto, andrebbe comunque data conferma in merito all’impatto atteso in termini di fabbisogno del settore statale per il corrente anno, fornendo rassicurazioni sulla compatibilità della misura in esame con le previsioni del citato saldo, da ritenersi scontate ai sensi della legislazione vigente.

Quanto al comma 2, in merito ai profili di copertura finanziaria dell’onere atteso per il 2023, si rinvia all’articolo 23.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

Il comma 1, alle lettere a)-d), aggiorna in più punti l’articolo 5 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*), cui sono apportate diverse modifiche e integrazioni.

In particolare:

- alla lettera a) al comma 9: 1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.»;
- alla lettera b) al comma 10: 1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

- alla lettera c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;
- alla lettera d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» è inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

Il comma 2 prevede che alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

La RT evidenzia che la disposizione rinvia al 30 giugno 2024 il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, per procedere al predetto riversamento, nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e successive proroghe.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati nel 2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria, successivamente modificata dall'articolo 38 del DL n. 144/2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026.

Evidenzia poi la RT che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	<i>(In milioni di euro)</i>			
	2023	2024	2025	2026
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno già effettuato il versamento	32,0	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	54,3	54,3	54,4
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria modificata dal DL 144/2022 (65 milioni in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025)	-33,0	-10,7	-10,7	54,4

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Rinvio al 30/06/2024 del termine entro cui è possibile riversare i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 5, cc. 7-12, del D.L. 146/2021	E	EXT	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4	-33,0	-10,7	-10,7	54,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma differisce al 30 giugno 2024 il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, aggiornando altresì i termini del riversamento nonché quelli da cui vanno calcolati gli interessi in caso di mancato perfezionamento della procedura, la RT si sofferma sulla modifica degli effetti di "cassa" connessi alla differente distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti, rispetto alla norma originaria.

Sul punto, posto che la RT assume a parametro i crediti di imposta riversati a tale titolo nel solo 2023 nel quadro degli effetti stimati a suo tempo dalla RT annessa alla norma originaria - e alla sua modifica, intervenuta con l'articolo 38 del decreto-legge n. 144/2022, con cui si valutava la distribuzione in tre anni dei pagamenti rateali - andrebbero forniti chiarimenti in merito ai criteri considerati nella quantificazione degli effetti ipotizzati in conto minori entrate relativamente alle annualità 2023-2025, atteso che se nel 2023 tale impatto è pressoché pari a quanto previsto ai sensi della normativa vigente in conto entrate per la stessa annualità, per gli anni 2024 e 2025 l'impatto è invece valutato in 10,7 milioni di minori entrate.

Quanto ai profili di copertura delle minori entrate, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si rinvia all'articolo 23.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sul triennio, nulla da osservare.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)

Il comma 1, ai fini della determinazione del contributo di solidarietà, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevede l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali, cioè destinate alla copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q) della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il comma 2 prevede che, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, siano parimenti esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Il comma 3 prevede l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 98/2023 che ha stabilito al 30 novembre il termine ultimo per il versamento della quota del contributo di solidarietà dovuta in ragione dell'abrogazione dell'articolo 5 del D.L. n. 34/2023.

Il comma 4 precisa che non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che, quindi, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Il comma 5, infine, istituisce per il solo anno 2024 un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle medesime disposizioni, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. In concreto, dunque, la quota del contributo di solidarietà per il 2023 non versata in applicazione dell'articolo 5 del D.L. n. 34/2023 sarà comunque dovuta a titolo di contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2024.

La RT afferma che i commi 1 e 2 ripropongono le modalità di calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 115 a 119 della L.B. 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato in sede di conversione con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Tenuto conto che la previsione del versamento del contributo, da calcolarsi pertanto sulla base imponibile originariamente individuata dalla norma istitutiva di cui alla LB 2023 è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023, postergandone il termine, e che alla luce del monitoraggio effettuato in sede di elaborazione delle Note di aggiornamento al DEF le entrate derivanti dal versamento del predetto contributo straordinario si sono rivelate di importo superiore alle previsioni effettuate *ex ante*, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di determinare effetti negativi su saldi di finanzia pubblica.

La RT poi si limita a ribadire il contenuto del comma 4 e in merito al comma 5, che istituisce un ulteriore contributo di solidarietà, per il solo anno 2024, al cui versamento

sono tenuti i soggetti che si avvalgono della modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2, stima effetti positivi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	Contributo di solidarietà 2024 per i soggetti che beneficiano della rideterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023	E T		450				450					450			

Al riguardo, si osserva che la RT, in merito alla previsione del versamento del contributo in parola, così come calcolato ai sensi dei commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, evidenzia che dal monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF discendono entrate di importo superiore alle previsioni effettuate *ex ante* ma senza indicarne i relativi importi, così che non risulta possibile verificare l'effettiva assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, come affermato dalla RT, derivanti dalle esclusioni dalla base imponibile previste dai commi 1 e 2 della presente disposizione. A tal proposito si ricorda che la RT riferita all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, che prevedeva la medesima misura ora recata ai predetti commi 1 e 2, quantificava minori entrate tributarie per 404 milioni di euro per il 2023.

Analogamente la RT non fornisce ulteriori elementi di dettaglio relativamente alle maggiori entrate tributarie quantificate in 450 milioni di euro per il 2024, derivanti dall'istituzione di un ulteriore contributo di solidarietà per il solo anno 2024, al cui versamento sono tenuti i soggetti che si avvalgono della modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2 della presente disposizione.

Sui predetti punti appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 7

(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)

La disposizione novella il comma 291 della legge finanziaria 2008, stabilendo che d'ora innanzi il decreto previsto dal comma 290 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica - la cui adozione è mirata a stabilire le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero, come combustibili per riscaldamento per usi civili, come stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - possa essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenti, sulla media del mese precedente (e non più del bimestre precedente), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il

decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente (e non più nel quadrimestre precedente) all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento.

La RT evidenzia che la disposizione prevede che il provvedimenti di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, possa essere adottato, se i prezzi dei carburanti aumentano sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita all'aggiornamento dei parametri ai fini della già prevista adozione dei decreti ministeriali volti all'adeguamento delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione in merito all'eventualità che l'aggiornamento del parametro possa determinare le condizioni, sia pur *medio tempore*, per minori introiti erariali da imposte di fabbricazione, a fronte del gettito da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente, in relazione ad una possibile diversa dinamica dei prezzi dei prodotti energetici⁵ sui mercati internazionali.

Articolo 8

(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)

La disposizione prevede che il GSE possa vendere sul mercato il gas naturale stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, entro il 15 settembre 2024, in luogo del 10 novembre 2023. Conseguentemente, il versamento in entrata previsto dal comma 4, del predetto articolo 5-bis, viene prorogato dal 20 novembre 2023 al 30 novembre 2024.

Ai relativi oneri pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

⁵ Secondo quanto rilevato da ISTAT, in una recente audizione parlamentare, a partire dai primi mesi del 2023, l'orientamento restrittivo della politica monetaria e il calo sui mercati internazionali delle quotazioni delle materie prime energetiche hanno determinato una graduale e generalizzata decelerazione dell'inflazione. Il calo dei listini all'import dei prodotti energetici è iniziato a ottobre 2022, mentre i prezzi all'import al netto dell'energia hanno reagito con un certo ritardo, segnando le prime flessioni all'inizio di quest'anno. *Cfr.* Audizione dell'Istituto nazionale di statistica Prof.ssa Monica Pratesi Direttrice del Dipartimento per la produzione statistica - Commissioni congiunte 5a e 4a del Senato della Repubblica 19 settembre 2023 - Esame dell'atto n. 182 "Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1).

La RT in merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica della disposizione in esame, che posticipa dal 2023 al 2024 la restituzione del prestito da parte del GSE allo Stato, per la somma di 4.000 milioni di euro, afferma che la stessa comporta maggiori oneri per il 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, per un corrispondente ammontare. Ciò in quanto, nelle stime della nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell'andamento dei prezzi del gas naturale e della necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi derivanti dalla disposizione in esame in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale nel non ascrivere effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

La relazione illustrativa evidenzia che il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale pari a 1.637mln Smc (id est 17.878 GWh) per un controvalore di 3.995 mln € (a fronte del limite di controvalore pari a 4.000 mln € previsto dalla medesima norma) e un costo medio unitario di acquisto pari a 223,5 €/MWh. Successivamente il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, un Regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale, rivolto ad operatori titolari di contratto di trasporto e aventi clienti finali ubicati nel territorio nazionale. La procedura competitiva ha previsto l'aggiudicazione di 5.679 GWh, corrispondente al 32% del totale del gas stoccato nella disponibilità del GSE. Le quantità cedute hanno registrato un prezzo medio di vendita, nei primi mesi dell'anno in corso, pari a 66 €/MWh determinando una perdita economica, rispetto al costo di approvvigionamento sostenuto dal GSE per le medesime quantità, pari a circa 900 milioni di euro. Tuttavia, rimane nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari 12.199 GWh. Ciò detto ipotizzando uno scenario di vendita del 100% del gas in giacenza ed utilizzando una proiezione di prezzo *forward* ottobre 2023 (ca. 40 €/MWh) al quale è stato applicato un *liquidity factor* del 95% ne deriva una potenziale perdita pari a euro 2.251 milioni che, sommati alla perdita già realizzata al 31/03/2023 di euro 893 milioni, restituiscono una previsione di fabbisogno finanziario per la restituzione del prestito al MEF pari a circa 3 miliardi di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	b	Differimento al 30 novembre 2024 del termine entro cui il GSE è tenuto alla restituzione del prestito infruttifero erogato ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 50/2022	E	EXT	-4.000											

Al riguardo, si prende atto che gli effetti peggiorativi derivanti dalla presente disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica nelle stime della nota di aggiornamento al DEF e che per il 2024 non sono stati ascritti effetti positivi in termini di entrata. Tuttavia, attesa la rilevanza degli importi in esame e l'assenza di esplicite delucidazioni nella NADEF, andrebbero fornite ulteriori informazioni relativamente all'entità degli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, acquisite conferme circa la copertura in deficit della misura.

Come rilevato già in passato dalla Corte dei Conti, nei casi in cui non si procede alla quantificazione ed alla copertura degli oneri in quanto si tratterebbe di linee di spesa già inserite nei saldi tendenziali si “viola il principio di trasparenza. In secondo luogo, in tali casi, appare impossibile una verifica della sussistenza o meno di effettivi spazi di copertura attesa la struttura sintetica dei saldi tendenziali, priva di quei dettagli che consentano una raffigurazione analitica delle relative componenti, sicché le indicazioni di cui alla Relazione tecnica non possono essere ricostruite né possono essere di conseguenza giudicate o meno attendibili, con pregiudizio di una puntuale verifica della copertura”⁶.

In merito al GSE e a quanto riportato dalla relazione illustrativa risulta probabile che il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto e che lo stesso dovrà fare fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio. A tal fine, si ricorda che il GSE è nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT, per cui andrebbe assicurato che l'ente sarà comunque in grado di fare fronte all'obbligo di restituzione delle somme allo Stato in caso di vendita del gas a prezzi più bassi rispetto a quelli di acquisto, utilizzando altre risorse disponibili sul proprio bilancio.

⁶ Cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede controllo, [Relazione](#) quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2022, p. 130. La stessa afferma anche che “Sul piano più generale, si osserva che, anche per questo verso, si rafforza la tendenza verso una divaricazione di fatto dell'obbligo di copertura e di compensazione per la parte afferente all'iniziativa del Governo rispetto a quella riguardante il Parlamento, atteso che solo il primo è in grado di conoscere l'entità e la composizione dell'evoluzione dei vari saldi, tra l'altro senza la messa a disposizione di tutte le informazioni utili, come prima riportato. La particolarità della posizione del Governo trova conferma considerando il ricorso al maggior indebitamento per circostanze eccezionali (ivi inclusa la manovra di sessione) nonché l'anticipo di miglioramenti di saldi approvati rispetto alle relative normative di supporto”. (doc.cit., pagine 134-135).

CAPO II MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9

(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

I commi 1 e 2 recepiscono l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023.

In particolare il comma 1, in attuazione del punto 9 dell'Accordo riconosce in favore della Regione Siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il comma 2 apporta modifiche ai commi da 841 a 845 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativi al ripiano del disavanzo della regione Siciliana. In particolare:

- viene sostituito il comma 841 riducendo da dieci a otto gli anni in cui la Regione Siciliana è tenuta a ripianare il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022;

- al comma 842, conseguentemente viene fissato al 2030 anziché al 2032 l'anno terminale entro cui le quote del disavanzo relativo all'esercizio 2018 devono essere recuperate;

- viene novellato il comma 843 stabilendo che in caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (ripiano negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale) dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio. Inoltre viene eliminata la previsione che la regione garantisca il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente;

- vengono abrogati i commi 844 e 845.

In particolare, il comma 844 prevede che in caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.

Il comma 845 prevede che le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.

La RT afferma che il comma 1, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione

determina oneri per 300 milioni di euro per l'esercizio 2023, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

In merito al comma 2, la RT fa presente che alla luce del nuovo accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023, volto sostanzialmente ad accelerare il percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana riducendone la durata massima in otto anni, vengono aggiornati gli impegni posti a carico della Regione nonché la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancata attuazione. Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
1		Contributo alla Regione Siciliana per l'anno 2023 erogato a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11%, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023	S	C	300,0					300,0					300,0				

Al riguardo, in merito al comma 1 si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione all'entità del contributo riconosciuto alla Regione Siciliana a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, si rileva che tale contributo è previsto solo per il 2023 mentre nell'ambito dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 lo Stato si impegnavo a decorrere dal 2023 ad individuare una soluzione per concorrere "progressivamente" all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento. Alla luce delle suesposte considerazioni andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziare in favore della Regione Siciliana e l'entità dei futuri impegni a carico dello Stato, anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, nella quale si invitano le parti a trovare un accordo al fine di intraprendere il percorso per la progressiva assunzione della spesa sanitaria da parte regionale, previa compensazione finanziaria. In tal senso, sarebbe utile disporre del testo dell'accordo sottoscritto il 16 ottobre 2023 citato dalla RT.

Con riferimento al comma 2, nulla da osservare.

Il comma 3 apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. In particolare:

- all'articolo 75, comma 1, lettera f), viene soppressa l'attribuzione alle province dei nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici consumati nei rispettivi territori provinciali e mediante l'introduzione del comma 1-*bis* si dispone che non è compresa nelle quote di gettito di cui al comma 1, lettera g), l'accisa sui prodotti energetici menzionati al comma 1, lettera f), impiegati per usi diversi dalla carburazione;

- si integra il comma 4-*bis* dell'articolo 79, secondo periodo, confermando che per l'anno 2022 il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare è pari a 713,71 milioni di euro, mentre a decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo si riduce a 688,71 milioni di euro;

- viene modificato il comma 4-*ter* dell'articolo 79, al fine di coordinarlo con le modifiche precedenti.

Il comma 4 dispone che le disposizioni recate dal precedente comma 3 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province, così come stabilito dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il comma 5, in attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 6, in attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il comma 7 provvede agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a complessivi 105 milioni per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 23.

La RT in merito al comma 3 sottolinea che le lettere a) e b) modificano a regime, a decorrere dall'anno 2023, l'ordinamento finanziario delle Province autonome recato dall'articolo 75 dello Statuto, escludendo dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f), utilizzati come combustibili per riscaldamento, nei tendenziali posti pari a 2 milioni di euro annui. In relazione a tale modifica dell'ordinamento finanziario, la lettera c) ridetermina a decorrere dall'anno 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato in 688,71 milioni di euro, salvo rideterminazione a decorrere dall'anno 2028 (art. 79 Stat.). Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica, la lettera c) comporta effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 25 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2023 in conseguenza del minore concorso alla finanza pubblica del Sistema territoriale regionale integrato trentino. Le lettere a) e b) determinano, a decorrere dall'anno 2024, effetti positivi sul solo saldo netto da finanziare per le minori spese del bilancio dello Stato pari a 2 milioni di euro annui, connesse al venir meno della regolazione contabile della soppressa compartecipazione al gettito delle accise.

Con riferimento al comma 4 la RT ne evidenzia la natura ordinamentale e non ascrive effetti di natura finanziaria.

Si limita, poi, a ribadire il contenuto dei commi da 5 a 7.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	a,b	Riduzione della compartecipazione al gettito relativo alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C		-2,0	-2,0	-2,0								
3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	E	EXT	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0								
3	c	Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano	S	C					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
5		Contributo a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano riconosciuto a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C	80,0				80,0				80,0			

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
6		Compensazione, a favore della Provincia autonoma di Bolzano, del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023	S	C		24,1					24,1					24,1			

Al riguardo, in merito alla riduzione della compartecipazione al gettito relativo alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 3, la RT si limita ad affermare che nei tendenziali tale entrata è pari a 2 milioni di euro annui. Al fine di poter verificare quanto riportato dalla RT andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio relativi a tale quantificazione.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti oneri essendo gli stessi limitati all'entità dello stanziamento.

Il comma 8 dispone che nell'anno 2023, per la regione sottoposta al piano di rientro, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il comma 9 dispone che le regioni determinino il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.

La RT ribadisce il contenuto del comma 8 mentre in merito al comma 9 sottolinea che, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, la disposizione ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di *holding* svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, la RT evidenzia che il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di

bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 10 assegna alla regione Molise per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

Il comma 11, al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Il comma 12 provvede agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

La RT afferma che l'assegnazione alla regione Molise per l'anno 2023 di un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 40 milioni di euro per il 2023, mentre si limita a ribadire il contenuto dei commi 11 e 12.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
10		Contributo a favore della regione Molise vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione	S	C	40,0					40,0					40,0				
11		Incremento del fondo di cui all'art. 1, c. 821, della L. 178/2020, destinato all'erogazione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 210/1992	S	C	50,0					50,0					50,0				

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare sull'entità del contributo di cui al comma 11. In ogni caso, sarebbero utili dati sugli indennizzi previsti quest'anno comparati con la spesa sostenuta negli anni precedenti anche per chiarire se vi sia stato un aumento degli stessi.

In relazione all'impatto sui saldi si osserva che non si dovrebbero registrare effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, contrariamente a quanto esposto dal prospetto riepilogativo, dato che si tratta di un trasferimento dal bilancio statale ai bilanci regionali mentre invece l'onere di spesa verso i soggetti danneggiati corrisponde ad un diritto soggettivo ed è quindi indipendente dalla norma in esame e si sarebbe comunque determinato. Si può ipotizzare che la registrazione dell'impatto sugli altri saldi derivi dalla previsione che le regioni destineranno le risorse che si liberano a spese alternative, tuttavia tale ipotesi andrebbe confermata, trattandosi di una pluralità di enti e considerato il breve periodo rimanente prima della fine dell'anno.

Articolo 10 **(Trasporto pubblico locale)**

Il comma 1 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, istituito al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta autorizzazione di spesa costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo complessivamente considerato dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni

alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono operate le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato.

Il comma 2, per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, incrementa il fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, di 35 milioni di euro per l'anno 2023⁷.

Il comma 3 provvede ai relativi oneri, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

La RT ribadisce il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 200, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzato alla compensazione in via definitiva della riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di trasporto pubblico locale conseguente alle limitazioni disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19	S C	500				500				500			
2	Incremento del fondo di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 5/2023, finalizzato a riconoscere un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale	S C	35				35				35			

Al riguardo, atteso che entrambi i Fondi sono limitati all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

⁷ Si ricorda che il DL n. 5/2023 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In ogni caso, al fine di valutare la congruità delle risorse aggiuntivamente previste, in relazione al fondo per l'acquisto di buoni per il trasporto pubblico sarebbero utili ulteriori informazioni sulla platea dei beneficiari e l'onere medio unitario previsti anche a fronte dei dati relativi alle concessioni del beneficio durante il 2023 e di eventuali dati su domande di concessione che non sono state soddisfatte per avvenuto esaurimento delle risorse. Si segnala tra l'altro che lo stesso fondo è stato rifinanziato per 12 milioni di euro dal decreto-legge n. 131 del 2023 (all'articolo 2, comma 4) attualmente all'esame della Camera dei deputati.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

Articolo 11 **(Edilizia universitaria)**

Il comma 1 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'art. 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tale fondo ha una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai sensi dell'art. 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 2 prevede che le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse, ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

Il comma 3 dispone che il Ministero dell'Università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato obiettivo M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, c. 4-ter, e dell'art. 1-bis, della L. 338/2000, per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari	S	C	96,6	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3	13,3	96,6	13,3	13,3	13,3
1	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C												

Al riguardo, in considerazione della circostanza che l'autorizzazione si configura chiaramente quel limite massimo di spesa, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziare con la norma in esame sarebbe utile fornire elementi informativi in merito ai fabbisogni complessivi stimati per l'attuazione delle misure concordate con l'UE in sede di PNRR.

Si osserva poi che la spesa è classificata interamente di natura corrente mentre la norma prevede sia la possibilità di instaurare rapporti di locazione, da cui deriverebbe una spesa corrente, sia di acquisire diritti di proprietà, da cui deriverebbe invece una spesa in conto capitale. Andrebbe quindi chiarito se in sede attuativa si esclude l'acquisizione in proprietà di immobili.

Per i profili di copertura, rinviando all'articolo 23 relativamente al quadriennio 2023/2026, andrebbero fornite conferme in merito alla dotazione del FISPE⁸ indicata a copertura degli oneri previsti per le annualità 2027/2053, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati a carico dei medesimi stanziamenti.

Articolo 12 **(Anticipo investimenti FS)**

La norma incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

Ai relativi oneri, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

⁸ Si tratta del capitolo 3075 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (art.1, c. 396 della L.234/2021)	S K	1.000				1.000				1.000			

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.

Circa l'impatto sui tre saldi, si osserva che a differenza del finanziamento recato dall'articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021, che ascriveva effetti differenti sui tre saldi in linea con la velocità di attuazione degli investimenti che contraddistingue la natura delle spese in conto capitale, la presente disposizione reca un effetto simile su tutti i saldi di finanza pubblica. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo anche considerato il breve lasso di tempo rimanente prima della fine dell'esercizio finanziario.

Articolo 13

(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)

Il comma 1, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. Nuova Sabatini⁹), autorizza la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁹ Si tratta di un sostegno all'acquisto, o all'acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* - o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

- l'accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento;
- l'accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al: o 2,75% per gli investimenti ordinari o 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (contributi per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature)	S	K	50				50				50			

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Si segnala comunque che dalle statistiche aggiornate dal **Ministero delle imprese e del made in Italy**, sul suo [sito istituzionale](#), emerge come a settembre fosse prenotato il 94% delle risorse disponibili.

Articolo 14

(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)

La norma incrementa il Fondo corresponsione indennizzi per inadempimento del concessionario di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

La RT afferma che la disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022, per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 23.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Incremento del Fondo per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente, di cui all'art. 7-bis, c. 3, del D.L. 68/2022	S	C	150,0				150,0				150,0			

Al riguardo, pur rilevando che l'onere si configura come limite di spesa e considerando che la disposizione prevede un ulteriore finanziamento del fondo per l'anno 2023, ai fini della valutazione di congruità delle risorse appostate sul fondo appare necessario acquisire chiarimenti riguardo agli elementi quantitativi e alle ipotesi sottostanti la determinazione del fondo in questione in previsione degli oneri cui far fronte con il medesimo; ciò anche alla luce del carattere generale che la disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 appare assumere.

Articolo 15 **(Anticipo difesa)**

La norma rfinanzia la spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel limite di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023 al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. E' previsto che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 23.

La RT evidenzia che la disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 di 326 milioni di euro per l'anno 2023. La norma è finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale le cui risorse sono allocate sul capitolo 7421 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La presente autorizzazione, che prevedeva un limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998, è stata oggetto di diversi rifinanziamenti, tra cui con legge di bilancio n. 205/2017, art. 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) e da ultimo con la sezione seconda della legge n. 197/2022.

Il rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S K	326				326					326			

Al riguardo, va premesso che la norma predispone il rifinanziamento di un'autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente ed è chiaramente predisposta come limite massimo per il solo anno 2023¹⁰.

Per i profili di quantificazione, al fine di consentire una valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse, sarebbero comunque utili elementi informativi inerenti la gamma degli interventi da ultimarsi nel 2023 nell'ambito della programmazione prevista, nonché elementi in merito ai fabbisogni di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già programmati.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che per il 2023, annualità che volge al termine, si registra la coincidenza degli effetti attesi su fabbisogno e indebitamento netto con quelli in termini di competenza finanziaria. In ciò, derogando ad una prassi consolidata che vede gli effetti d'impatto attesi in termini di cassa e di competenza economica di norma articolati in più annualità, a ragione delle note ragioni connesse alla tempistica di svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, preliminarmente ai fini del perfezionamento degli impegni. A tale proposito, la RT afferma che si tratta di consegne con conseguenti effetti diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Si deve quindi presumere che si tratti dell'accelerazione di ordinativi di spesa la cui consegna era già prevista per gli anni successivi, tuttavia l'assenza di importi di segno negativo sugli anni successivi potrebbe evidenziare che con la nuova provvista si realizzeranno ulteriori interventi i cui effetti si allineeranno con quelli già previsti a legislazione vigente. Su tale ricostruzione sarebbe utile una conferma da parte del Governo.

Articolo 16 ***(Misure in materia di sport)***

Il comma 1 dispone che per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sia incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. E' previsto altresì che per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il comma 2 prevede un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. E' previsto che per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della

¹⁰ Capitolo 7421 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per cui nel bilancio 2023/2025 sono previste risorse in termini di competenza per 877,9 milioni di euro nel 2023, 970,9 milioni nel 2024 e 1040,7 milioni nel 2025.

Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT sui commi 1-3 si limita a ripetere il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Incremento del contributo assegnato al CONI, ai sensi dell'art. 1, c. 630, della L.145/2018, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024	S C	13				13				
2	Contributo in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano	S K	8				8				
3	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite al proprio bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021-contributi per spese sanitarie emergenza COVID in favore di società sportive dilettantistiche	E EXT	8								
	Riduzione del Fondo di attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S K					-8				

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma reca un'autorizzazione di spesa chiaramente predisposta come tetto massimo per l'anno 2023, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità espressamente richiamate dalla norma e alla loro spendibilità entro la fine dell'anno, sembrerebbe utile l'acquisizione di elementi e dati inerenti i fabbisogni aggiuntivi di spesa previsti.

In relazione al comma 2, premesso che la norma dispone una autorizzazione di spesa chiaramente configurata quale limite massimo, nulla di particolare da osservare. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità espressamente dichiarate dalla norma, andrebbero forniti elementi informativi inerenti i fabbisogni previsti per il completamento dell'opera in questione.

Sul comma 3, laddove si prevede la copertura e la compensazione finanziaria dell'onere di cui al comma 2, si segnala quanto segue. Relativamente alla copertura in termini di competenza finanziaria, assicurata mediante il riversamento al bilancio dello Stato delle risorse già assegnate al bilancio autonomo della Presidenza ai sensi del D.L. n. 73/2021 (ai fini della concessioni di contributi a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione da loro sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19), andrebbero richieste conferme in merito all'ammontare di risorse che risultano ancora effettivamente disponibili e non ancora impegnate a tale titolo, dal momento che il relativo decreto di riparto è stato adottato, in relazione alle singole federazioni, per l'intero ammontare dello stanziamento del Fondo (86 milioni di euro)¹¹.

Inoltre, venendo alla compensazione sui saldi a valere della riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹², andrebbero fornite conferme in merito alle relative disponibilità di cassa alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di compensazione già previsti per il 2023 in relazione a stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato 2023/2025.

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

Articolo 17

(Fondo nazionale delle politiche sociali)

Il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 23.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

La R.III. esplicita che l'incremento è finalizzato a ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹¹ DPCM 16 settembre 2021.

¹² Capitolo 7593.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, c. 8, della L. 328/2000	S	C	10				10				10			

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

Il comma 1 interpreta la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* pari a 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, da riferire ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il comma 2 attribuisce, per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

Il comma 3 esclude l'indennità di cui al comma 2 dal concorso alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986. L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge n. 234 del 2021 (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzato proprio al sostegno dei lavoratori con contratto a *part-time* ciclico verticale, iscritto sul capitolo 2215, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2023).

La RT, oltre ad illustrare le disposizioni, afferma che le attività di erogazione e monitoraggio previste dal comma 3 rientrano nei compiti istituzionali dell'INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre ribadisce che lo stanziamento è oggetto di monitoraggio, volto a verificare *in itinere* l'andamento della misura, al fine di non adottare provvedimenti di pagamento oltre i limiti di spesa. La disposizione esaurisce, in ogni caso, i suoi effetti nell'anno in

corso, atteso che l'INPS ha confermato che, stante l'operatività a stretto giro delle procedure di pagamento, gli effetti finanziari sono previsti per il solo anno 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che la configurazione dell'onere in termini di tetto di spesa e la previsione del consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale cessazione di ulteriori provvedimenti di concessione del beneficio dovrebbero costituire un valido presidio a tutela del rispetto dei saldi, si osserva che teoricamente lo stanziamento previsto dovrebbe garantire il beneficio a circa 54.000 lavoratori.

Per la disposizione prevista, con riferimento al 2022, dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 di un'indennità di medesimo importo, la RT affermava che la platea dei possibili beneficiari è stata stimata a partire dagli archivi Uniemens del 2019, ultimo anno prima della pandemia, con riferimento ai rapporti di lavoro con un contratto di *part time* verticale. Si trattava di circa 270.000 lavoratori con un monte retributivo per il 2019 pari a 2,3 miliardi di euro. In mancanza di definizione del "periodo interamente non lavorato" si era ipotizzato che questo potesse essere pari a un mese, escludendo così tutti coloro che hanno forme di *part time* ciclico settimanale o giornaliero. Dalla prima platea sono stati quindi selezionati solo i rapporti di lavoro che nel 2019 presentavano approssimativamente un numero di settimane non lavorate comprese tra 7 e 20, arrivando ad una stima di circa 54.000 soggetti annui interessati. Pertanto scaturirono oneri pari a circa 30 milioni di euro per il 2022, che vengono quindi confermati nell'articolo 18 in esame.

Si fa poi presente sul punto che la RT relativa al comma 350 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), inerente a riconoscimenti contributivi ai soggetti in *part time* ciclico verticale, riportando dati desunti da archivi INPS, evidenziava che dal 2005 al 2018 fossero stati complessivamente 416.200 i lavoratori in questione. Tale dato, considerando il lungo arco temporale di riferimento e le specifiche condizioni richieste dal presente articolo, sembra nel complesso compatibile con la stima di 54.000 lavoratori per il solo anno 2023.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il fondo in esame presenta le occorrenti disponibilità, non risultando finora utilizzate.

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022:

- la lettera a) proroga dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per la comunicazione all'INPS da parte dei servizi sociali della presa in carico dei percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, siano stati appunto presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro;

- la lettera b) prevede che, decorso tale termine, in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione del sussidio sia sospesa, eliminando inoltre la possibilità che possa essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione;
- infine, la lettera c) stabilisce che il limite temporale di cui al primo periodo (7 mensilità nel corso del 2023), nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la RT al decreto-legge n. 48 del 2023 già considera tutti i possibili aventi diritto al RdC indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico dai servizi sociali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che in effetti gli oneri vennero calcolati sulla base dell'intera platea potenziale dei soggetti non attivabili al lavoro.

Articolo 20 *(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

L'articolo prevede che il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementato di euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

La RT rileva che la disposizione comporta un incremento per l'anno 2023 del contributo alle scuole paritarie con specifica destinazione alle sezioni dell'infanzia di euro 50 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento del contributo alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'art. 1, c. 328 L. 234/2021	S	C	50				50				50			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca un'autorizzazione che è predisposta come tetto massimo di spesa per il 2023 e che gli oneri ad essa sottesi appaiono pienamente rimodulabili, nulla da osservare.

Articolo 21

(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

L'articolo reca disposizioni per la prosecuzione e il potenziamento delle attività di accoglienza in favore dei profughi dell'Ucraina.

In particolare, il comma 1 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023 ai fini del finanziamento di misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnanti. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. È stabilito che al riparto del fondo si provveda con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2, alle lettere a) e b), estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Nel contempo, innalza il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione da 37,3 milioni e per il solo anno 2023, nel testo finora vigente, a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024.

Il comma 3 riconosce in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

Il comma 4 prevede che i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 siano stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 5 destina risorse per la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, onde assicurare l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale. A tal fine, l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2017 ha autorizzato una spesa di 13 milioni per la realizzazione dei centri, ed una spesa per la gestione dei centri la quale diviene dal 2019 pari a 18,2 milioni. La disposizione in esame incrementa di 7 milioni per l'anno 2023 tale autorizzazione di spesa.

Il comma 6, alle lettere a) e b) modifica l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte che disciplina la destinazione del gettito conseguente alle istanze o dichiarazioni relative alla cittadinanza. Infatti, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro (come previsto dal comma 2 dell'articolo 9-bis della citata legge n. 91). Il testo previgente prevede che il gettito derivante dal contributo sia versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina: per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione (anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea); per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. La novella da un lato sopprime il vincolo di un'assegnazione per metà ai due tipi di attività previsti, dall'altro lato aggiunge ai procedimenti in materia di immigrazione asilo e cittadinanza gli interventi assistenziali straordinari, tra le possibili destinazioni della quota parte del gettito non assegnata ai progetti di collaborazione internazionale. In

tal modo si amplia lo spettro di attività finanziabili attingendo al gettito proveniente dal contributo di cittadinanza.

Il comma 7 autorizza la spesa di 1 milione per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso.

Il comma 8 aggiorna il comma 600 della legge di bilancio 2016, concerne la destinazione delle risorse scaturenti dal contributo di cittadinanza, in particolare per la quota parte del gettito del contributo destinata alle attività istruttorie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Secondo la vigente disposizione parte di tali risorse (ove resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno) possono essere destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Tale previsione viene ora novellata, onde estenderne l'applicazione al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (per le accresciute esigenze, riporta la relazione illustrativa, in materia di immigrazione e asilo).

Il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni di euro per il 2023 per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, posto l'aggravamento delle tensioni in Ucraina, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Si tratta di un rifinanziamento per l'anno 2024 di un'autorizzazione di spesa autorizzata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022 (il quale è conseguentemente novellato). Siffatta autorizzazione ammontava fin qui a 2 milioni per ciascun anno del biennio 2022-23 (ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero).

Il comma 11 prevede che agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 12 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 2,3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provveda:

-alla lettera a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;

-alla lettera b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.

La RT ribadisce che il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti.

Il medesimo comma prevede che le modalità di riparto del fondo istituito siano affidate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

In merito al comma 2 evidenzia che la disposizione ridetermina il relativo stanziamento per l'anno 2023 in euro 7.400.624 prevedendo altresì uno specifico stanziamento anche per l'anno 2024, per un importo pari ad euro 44.486.000. L'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, per l'anno 2023, per le finalità evidenziate dalla cennata disposizione.

Il procedimento di individuazione dell'agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l'impiego dei lavoratori a decorrere dalla data del 1° novembre 2023, per un totale di n. 1.120 interinali, di cui n. 550 per le esigenze delle Questure e n. 570 per le esigenze delle Prefetture.

Per quanto concerne il lotto 1, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 12.623.764,29 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 419.116,14 (oltre IVA al 22%).

Per quanto concerne il lotto 2, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 13.088.157,60 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 434.356,72 (oltre IVA al 22%).

Secondo il criterio di calcolo adottato, di seguito esplicitato, è stato determinato quanto segue.

Il costo medio di un lavoratore con contratto a termine è pari ad euro € 3.303,85 mensili.

Pertanto, l'importo necessario a consentire la prosecuzione dell'impiego dei lavoratori interinali in corso di assunzione, per l'intero anno 2024, è pari ad € 3.303,85 (costo mensile complessivo per l'impiego di un lavoratore interinale) x 1.120 (interinali) x 12 (mesi) = € 44.403.744,00 (costo per l'impiego dei 550 lavoratori interinali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), cui deve essere aggiunto un importo pari ad € 81.697,49 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, per un totale complessivo di € 44.485.441,49.

L'importo che sarà impegnato nell'anno 2023, rispetto allo stanziamento previsto dal comma 683 citato, è pari a complessivi € 7.400.624 (di cui € 3.634.235,00 per il lotto 1 ed € 3.766.389 per il lotto 2), mentre l'importo aggiuntivo che si prevede di impegnare per tutto il 2024 è pari a complessivi € 44.485.441,49 (di cui € 21.805.410,33 per il lotto 1 ed € 22.639.912,16 per il lotto 2).

Pertanto, l'importo rispetto allo stanziamento per l'anno 2023 per assicurare il proseguimento dell'impiego dei lavoratori interinali in commento è pari ad euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024". Tale è il fabbisogno finanziario della disposizione in commento, per assicurare le prestazioni di lavoro con contratto a termine di n. 1.120 lavoratori.

Metodo di calcolo

Per individuare l'importo delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità del servizio sono stati considerati i dati desumibili dai documenti di gara – capitolato tecnico lotto e disciplinare di gara – di seguito riportati:

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,34

(comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare – comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP: calcolata con aliquota dell'8,50%.

Ore mensili per ciascun lavoratore: 156

Commissione di Agenzia (FEE): € 419.116,14 (lotto 1) + € 92.205,55 (IVA 22%) = € 511.321,69: 7 mesi = € 73.045,96: 550 lavoratori = € 132,81 (B)

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il costo mensile di un lavoratore come segue:

€ 19,34 (costo orario) x 156 (ore mensili) = € 3.017,04 (Retribuzione complessiva mensile esclusa la FEE) (A)

€ 7 (buono pasto) x 22 giorni = € 154 (C)

€ 3.017,04 (A) + € 132,81 (B) + € 154 (C) = € 3.303,85 (costo unitario mensile compreso di FEE, IVA e oneri contributivi carico Stato e buono pasto)

€ 3.303,85 x 550 unità = € 1.817.117,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori-lotto 1) (D)

€ 3.303,85 x 570 unità = € 1.883.194,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori-lotto 2) (E)

€ 1.817.117,50 (D) + € 1.883.194,5 (E) = € 3.700.312,00 (costo complessivo mensile dei 1.120 lavoratori)

Anno 2023

€ 1.817.117,50 (D) x 2 mesi (2023) = € 3.634.235,00 (lotto1) (F)

€ 1.883.194,50 (E) x 2 mesi (2023) = € 3.766.389,00 (lotto2) (G)

€ 3.634.235,00 (F) + € 3.766.389,00 (G) = € **7.400.624**

Anno 2024

X) LOTTO 1

- € 1.817.117,50 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.085.587,50 (H) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.817.117,50 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 10.902.705,00 (J) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.817.117,50 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.817.117,50 (K) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.817.117,50 x 12 mesi (2024) = € 21.805.410,00

- € 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33 (L) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 17

aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023, più undici mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro, più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo).

Detto importo è stato così ricavato:

€ 21.602,72 pari al 2% di € 1.080.135,86 (somma a base d'asta);

€ 21.602,72: 7 mesi = € 3.086,10

€ 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33

€ 9.085.587,50 (H) + € 10.902.705,00 (J) + € 1.817.117,50 (K) + € 40.119,33 (L)
= € 21.845.529,33 (totale fabbisogno Lotto 1)

Y) LOTTO 2

- € 1.883.194,5 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.415.972,5 (M) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.883.194,5 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 11.299.167 (N) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.883.194,5 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.883.194,5 (O) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.883.194,5 x 12 mesi (2024) = € 22.598.334

- € 3.198,32 x 13 mesi = € 41.578,16 (P) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023 più 11 mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo)

Detto importo è stato così ricavato:

€ 22.388,27 pari al 2% di € 1.119.413,52;

€ 22.388,27: 7 mesi = € 3.198,32

€ 9.415.972,5 (M) + € 11.299.167 (N) + € 1.883.194,5 (O) + € 41.578,16 (P) = € 22.639.912,16 (totale fabbisogno Lotto 2)

Dalla somma delle suddette voci di costo (X + Y) si ricava il fabbisogno economico complessivo per i due lotti per l'anno 2024

€ 21.845.529,33 (X) + € 22.639.912,16 (Y) = € 44.485.441,49

Per cui il limite massimo totale, arrotondato, sarà pari ad euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024.

In relazione ai commi 3-4, la RT nulla aggiunge oltre alla descrizione degli stessi.

Sul comma 5 ribadisce il contenuto della norma, rilevando che al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, questa incrementa di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023, le risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, in quanto tali risorse, iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13 che ha autorizzato per le spese di gestione dei centri di cui al suddetto comma euro 3.843.000 nel 2017, euro 12.404.350 nel 2018 e euro 18.220.090 a decorrere dal 2019 non si sono rivelate sufficienti a garantire le spese delle Prefetture per i suddetti servizi.

In particolare, sono stimate per ogni singolo centro i seguenti fabbisogni:

CPR	STIMA FABBISOGNO
BARI	€ 810.000
CALTANISSETTA	€ 212.337
GORIZIA	€ 519.044
MILANO	€ 180.000
NUORO	€ 81.000
POTENZA	€ 81.000
ROMA	€ 300.000
TORINO	€ 360.000
TRAPANI	€ 1.696.706
ATTI AGGIUNTIVI (stimati)	€ 2.759.913
Totale stimato	€ 7.000.000

In relazione al comma 6, conferma che la norma modifica l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che reca la disciplina del capitolo di bilancio 2390 p.g. 2, alimentato con le risorse derivanti dal contributo pari a 250 euro previsto per le istanze di cui al comma 2 della disposizione novellata, e destinato, per espressa previsione normativa, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del cennato Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

In particolare, rileva che la modifica introdotta dalla lettera a) intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, afferma che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi

straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori.

Rileva che la modifica di cui alla lettera b) intende prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Sul comma 7 afferma che l'incremento pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 delle risorse avviene in ragione delle gravi e costanti emergenze assistenziali, dovute anche alle ricorrenti criticità sociali causate dai crescenti fenomeni migratori, che richiedono un maggior e più continuo sostegno finanziario ai Comuni interessati. Infatti, lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio in argomento, pari a circa 150.000 euro, risulta esiguo in relazione alle esigenze degli enti locali per i molteplici interventi assistenziali chiamati a realizzare e ciò è confermato dalle numerose variazioni di bilancio, che si sono rese necessarie negli anni passati, allo scopo di incrementarne la dotazione attraverso l'impiego di fondi del cennato capitolo 2390 p.g. 2. Con l'intervento normativo in commento si intende far fronte anche alle esigenze appena rappresentate dalla provincia di Reggio Calabria.

Conferma che il comma 8 introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, rappresentate dal gettito derivante dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-*bis* della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, che potrà essere destinato – a seguito dell'intervento normativo – anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle Prefetture – Uffici territoriali impiegato nelle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Nulla aggiunge rispetto al contenuto del comma 9.

Conferma sul comma 10 che la norma dispone la proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive – destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina – del contingente dell'Arma dei Carabinieri, da inviare con compiti di protezione e scorta, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno. Gli oneri della disposizione possono essere quantificati come da tabella di seguito riportata.

L'onere complessivo è stato arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore per tenere conto di possibili marginali imprevisti.

Segnala che la garanzia della sicurezza delle sedi all'estero è un diretto adempimento di obblighi internazionali della Repubblica ed è necessaria per mantenere la funzionalità di uffici il cui compito istituzionale primario è di garantire la difesa degli interessi nazionali all'estero e di assicurare la tutela dei cittadini e delle imprese all'estero, in particolare in aree di crisi quali quella maggiormente interessata dalle conseguenze della guerra in atto in Ucraina.

N	SEDE	UNITA'					TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					VIAGGI		
		Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TOTALE	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)	TOTALE ONERE ISE 12 MESI	Spese viaggio (A/R) (cap. 1292/3)	
1	Amb. Kiev	1				1	€ 128.581	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 33.496	€ 178.280	€ 500	
2	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500	
3	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500	
4	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
5	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
6	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
7	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500	
8	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
9	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
10	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
11	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500	
12	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500	
13	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400	
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400	
15	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400	
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400	
17	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 1.400	
18	Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 53.417	€ 240	
19	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 2.000	
20	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 2.000	
21	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 440	
22	Amb. Minsk				1	1	€ 49.338	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.996	€ 68.173	€ 3.800	
23	Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.701	€ 55.765	€ 1.000	
24	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.200	
							24	€ 1.539.590	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 376.298	€ 2.163.115	€ 19.680
												TOTALE GENERALE	€ 2.182.795	

Colonne: ISE (senza carichi di famiglia, in quanto non previsti per la cosiddetta “assegnazione breve” di cui all’articolo 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967, e con maggiorazione alloggio); Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali). Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo aereo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.

Sul comma 11 evidenzia poi che la norma prevede la copertura degli oneri previsti al comma 10 pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nulla aggiunge rispetto al contenuto del comma 12.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
1		Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati	S	K	46,9					46,9					46,9				
2	b	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 683 della L. 197/2022 per prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, da ripartire tra gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure.	S	C		44,5					44,5					44,5			
3		Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per l'erogazione di un contributo straordinario in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori	S	C	5,0					5,0					5,0				
5		Incremento delle risorse necessarie alla gestione dei centri di permanenza per i rimpatri, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 286/1998, e a garantire l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale	S	C	7,0					7,0					7,0				
7		Incremento delle risorse destinate ad interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione (interventi assistenziali straordinari)	S	C	1,0					1,0					1,0				
9		Risorse destinate ad assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso	S	C	180,0					180,0					180,0				
10		Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022	S	C		2,2					2,2					2,2			
10		Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022 - effetti riflessi	E	TC							0,2					0,2			
11		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C		-2,2					-2,2					-2,2			
12	a	Utilizzo parziale delle risorse rinvenienti dalla lettera b, comma 2 del presente articolo, che modifica l'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 683, della L. 197/2022.	S	C	-29,9					-29,9					-29,9				

Al riguardo, sul comma 1, considerato che la disposizione reca un'autorizzazione di spesa da intendersi quale limite massimo per il 2023 e che la gamma degli oneri a essa sottesi appare contrassegnata da piena rimodulabilità, atteso altresì che essa prevede che le risorse sono volte all'adozione di "misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti", nulla da osservare.

Relativamente al comma 2, considerato che le disposizioni in esame intervengono rideterminando lo stanziamento già previsto per il 2023 e provvedendo a disporre uno stanziamento anche per il 2024 in merito alla facoltà del Ministero dell'interno di ricorrere alle Agenzie di lavoro interinale per la stipula di contratti a termine, alla luce dei dati e parametri esposti nella RT relativamente alla rideterminazione dei fabbisogni del 2023 e alla stima del fabbisogno 2024, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come un limite massimo di spesa, nulla di particolare da osservare. Si osserva in ogni caso che la RT prevede "una proroga tecnica nelle more di una nuova gara" mentre invece il finanziamento si esaurisce nel 2024 non essendo quindi previste risorse per nuove gare e affidamenti nel 2025.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ci sono osservazioni.

Per quanto riguarda i commi 3-4, nulla di particolare da osservare considerato che si tratta di una autorizzazione configurata come tetto massimo di spesa. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziare sarebbero utili elementi informativi in ordine al numero complessivo dei comuni potenzialmente interessati dalle provvidenze in esame, in possesso dei requisiti indicati dalla norma. Circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato che si prevede un impatto pieno su tutti i saldi, va osservato che se per quanto riguarda il saldo netto da finanziare è sufficiente il trasferimento delle risorse dallo Stato ai comuni, per quanto riguarda gli altri saldi le risorse devono uscire dal perimetro delle amministrazioni pubbliche. A tale proposito, considerato che si prevede un decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per la definizione di criteri e modalità di concessione del contributo, andrebbe confermato che effettivamente i comuni potranno procedere ai pagamenti entro la fine del 2023.

Anche sul comma 5, premesso che la norma reca la previsione di un'autorizzazione da intendersi quale limite massimo di spesa, nulla di particolare da osservare anche se sarebbero utili elementi informativi in merito ai criteri e ai parametri considerati nella stima del fabbisogno aggiuntivo per il 2023 relativamente ai singoli centri di accoglienza. Circa i profili inerenti l'impatto atteso della maggiore spesa sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Non ci sono osservazioni sui commi 6 e 8 trattandosi soltanto di criteri di riparto di risorse già previste.

Anche sul comma 7, posto che l'entità della maggiore spesa prevista è limitata alle risorse stanziare, non ci sono osservazioni.

Relativamente al comma 9, posto che la disposizione si limita a prevedere una autorizzazione di spesa per il 2023, chiaramente predisposta come limite massimo, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni imposti dall'emergenza richiamata, andrebbero forniti elementi informativi circa gli interventi di spesa da sostenersi con le risorse in esame per i restanti mesi del 2023. Quanto agli effetti sui saldi, posto che essi sono integralmente imputati al 2023, andrebbe confermato che sia possibile effettuare i relativi pagamenti entro la fine dell'esercizio finanziario.

Sul comma 10, considerando che la norma reca un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo e che la RT riconduce il relativo fabbisogno all'adempimento di obblighi internazionali, andrebbe garantito in generale che le risorse previste abbiano un certo grado di modulabilità in modo da potersi contenere nei limiti di uno stanziamento. Venendo ai profili di quantificazione, raffrontando la tabella riportata dalla RT in esame con quella della legge di bilancio 2023 (comma 709) che aveva disposto uno stanziamento di 2 milioni di euro per la medesima finalità, si osserva che le maggiorazioni di alloggio per l'ambasciata di Kiev sono raddoppiate mentre invece le spese di viaggio risultano più che dimezzate. Differenze rilevanti in aumento si riscontrano per i viaggi verso la sede di Bratislava, mentre al contrario si prevedono ampi risparmi nei viaggi verso le sedi di Mosca e San Pietroburgo. Inoltre, con riferimento all'ISE, si osserva che in alcuni casi (Kiev, Chisinau, Mosca, San Pietroburgo, Minsk) l'importo netto previsto è maggiore rispetto al 2023 ma non ci sono variazioni nelle ritenute erariali, previdenziali e a carico dell'amministrazione. Andrebbero quindi forniti chiarimenti rispetto a tali profili.

Sul comma 11, per i profili di copertura, posto che in relazione agli oneri previsti dal comma 10 la norma reca una autorizzazione di spesa per il 2024 predisposta come limite massimo di spesa, ricorrendo, a tal fine, agli accantonamenti riferibili al MAECI iscritti nella Tabella A, andrebbero fornite rassicurazioni circa le disponibilità ivi iscritte alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Per i profili di copertura, relativamente al dispositivo di cui alla lettera a) del comma 12, posto che si provvede a carico dei risparmi relativi alla rideterminazione dello stanziamento per il 2023 di cui alla lettera b) del comma 2, non ci sono osservazioni. Quanto alla lettera b), si rinvia all'articolo 23.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020:

- la lettera *a*) sopprime il divieto di registrazione dei dati previsto dal testo previgente; inoltre, integra l'elenco dei soggetti a cui devono essere forniti i dati medesimi. Questi ultimi, in base alla novella, sono messi a disposizione, oltre che dell'ANPR e dell'ISTAT, anche: di tutti i Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile; dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), per i soggetti - diversi dagli assistiti e dagli

assistibili e non registrati in ANPR - che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

- la lettera *b*), aggiungendo il comma *3-bis*, dispone che il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3.

La RT chiarisce che la proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziario ed organizzativo.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si chiede se l'estensione della disponibilità dei dati relativi a nascite e decessi da parte del STS in favore anche dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati in ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del SSN, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti *b*) e *c*), del DPCM 1° giugno 2022, possa richiedere un impegno finanziario aggiuntivo per l'eventuale potenziamento dell'infrastruttura informatica. Analogo chiarimento andrebbe fornito in relazione alla previsione di cui alla lettera *b*) che prevede la memorizzazione temporanea dei dati. In caso positivo, andrebbe assicurato - anche con indicazioni di natura quantitativa - che i correlati oneri finanziari siano sostenibili a valere sulle disponibilità di bilancio afferenti allo sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle PP.AA. coinvolte.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

La RT rileva che il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Istituzione di un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026	S C		2.760	104	16		2.760	104	16		2.760	104	16

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prevedendosi una autorizzazione predisposta chiaramente come limite massimo di spesa per le iniziative che saranno previste nella manovra per le annualità del prossimo triennio, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si rileva che lo stanziamento in questione è principalmente concentrato sulle iniziative da finanziarsi nella legge di bilancio, i cui oneri interessano principalmente il solo esercizio 2024, atteso che gli stanziamenti residui per il biennio 2025-2026 si presentano di limitata entità e, soprattutto, che il fondo in questione non presenta dotazione per gli anni a seguire.

Quanto agli effetti d'impatto ipotizzati sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Il comma 2 stabilisce che al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

La RT ribadisce che la norma prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2	Risorse destinate al perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi	S K	15.000								

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca lo stanziamento di risorse destinate alla copertura del maggior fabbisogno generatosi nel corso del 2023, in relazione alla misura del superbonus edilizio di cui al decreto-legge n. 34/2020, andrebbero forniti ulteriori elementi di conferma del grado di adeguatezza delle maggiori risorse stanziare a fronte dei maggiori “tiraggi” dei crediti d’imposta ad oggi registrati per il corrente anno, rispetto alle previsioni relative alla citata misura agevolativa. Sul punto, andrebbero altresì fornite conferme in merito alla integrale contabilizzazione “a debito” delle risorse in esame, conformemente agli indirizzi forniti da EUROSTAT, limitatamente al 2023, come peraltro confermato dalla mancata evidenziazione di effetti d’impatto in termini di indebitamento netto¹³.

Inoltre, si osserva che nella relazione redatta dal Governo sullo “scostamento” dei Saldi di finanza pubblica, la richiesta di autorizzazione al Parlamento, redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243/2012, reca l’indicazione di autorizzazione ad un incremento del saldo netto da finanziare per il 2023, per competenza ma anche “per cassa”, per cui andrebbero richieste conferme in merito all’assenza di effetti d’impatto anche sul fabbisogno di cassa del settore statale¹⁴ che siano comunque riconducibili alla misura in esame.

Il comma 3 abroga la lettera a) del comma 350 della legge di bilancio 2019, laddove è stabilito che ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici

¹³ In particolare, il parere espresso dall'Eurostat ha confermato la proposta dell'Istat di classificare il Superbonus maturato sulle spese sostenute nel 2023 come credito “pagabile”, da registrare interamente in spesa nell'anno stesso. Eurostat stesso ha nel suo parere affermato che tali considerazioni non possono estendersi anche alle spese sostenute nel 2024 poiché, pur rimanendo valide le altre eccezioni minori, viene meno la deroga relativa alle spese già programmate nel 2022. ISTAT, “*Superbonus, il Parere EUROSTAT dopo lo scambio di informazioni con ISTAT*”, Comunicato stampa del 26 settembre, pagine 1-2

¹⁴ Senato della Repubblica, Doc. LVII, n. 1-*bis* pagina 5.

attraverso la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

La RT rileva che la disposizione è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-*bis* lett. b) ha introdotto - all'articolo 24, comma 1 del D.Lgs. n. 300/1999 – la lett. d-*bis*).

Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della giustizia tributaria del MEF dal comma 2-*ter* del medesimo articolo viene, altresì, prevista “la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria”.

L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 350, lett. a), relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Il comma 4 dispone che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sia incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.

La RT ribadisce che la norma prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>						
Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
4	Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 1, c. 2, della L. 178/2020	S C		216,1		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, essendo previsto un incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia fiscale limitatamente all'esercizio 2024, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di maggiori spese correnti per il solo 2024, nulla da osservare.

Il comma 5 prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Patrimonio Destinato") è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

La RT conferma che la norma prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare e fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
5	Rifinanziamento dell'autorizzazione di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato)	S K		2.540,9							

Al riguardo, premesso che la disposizione si limita a prevedere il rifinanziamento della misura "Patrimonio Destinato"¹⁵, va segnalato che l'operazione si configura come partita avente natura finanziaria, trattandosi di istituto volto alla acquisizione di strumenti "patrimoniali", mediante il conferimento della dotazione a valere di c.s. di tesoreria intestata a Cassa Depositi e prestiti spa, per cui non si producono effetti sull'indebitamento netto.

Ad ogni modo, va sottolineato che per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato è consentita l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, per cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la garanzia dello Stato è concessa anche a favore dei portatori dei titoli emessi per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato. Sul punto si evidenzia che nessuna indicazione è riportata nel prospetto riepilogativo, che significherebbe che nessuna escussione è prevista nel triennio per le garanzie prestate.

Inoltre, dal momento che le risorse del "Patrimonio Destinato" sono gestite da CDP spa su apposito conto di tesoreria centrale fruttifero, la cui remunerazione, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, sarà definita puntualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

¹⁵ XVIII legislatura, Nota di Lettura n. 161, pagine 99-105.

andrebbe chiarito se la definizione di un rendimento del conto allineato al costo delle emissioni di titoli di Stato non comporti oneri sui saldi di finanza pubblica atteso che la liquidità depositata sul conto consente di ridurre, corrispondentemente, le emissioni di titoli di Stato, ed è remunerata ad un tasso di interesse allineato a quello delle emissioni che sarebbero state necessarie in assenza della gestione di tesoreria.

Il comma 6 stabilisce che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

La RT ripete il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare e fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			6	Interessi passivi connessi alle emissioni necessarie a finanziare i maggiori impieghi previsti dal presente decreto per l'anno corrente	S	C		21	65	105,3	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT si limita a ribadire il contenuto della disposizione, andrebbe richiesta una sua integrazione con l'illustrazione dei dati, dei parametri e delle ipotesi considerate nella stima della maggiore spesa in conto interessi, per il periodo 2024/2026, che aumentano, corrispondentemente, in termini indebitamento netto, per le medesime annualità 2024/2035, per gli importi ivi indicati¹⁶.

¹⁶ Si rammenta che nel bilancio dello Stato gli interessi sulle emissioni di titoli di Stato sono registrati in termini sia di competenza finanziaria che in termini di cassa. In particolare, gli interessi sui titoli a breve (BOT) e sui *zero coupon* (CTZ) sono registrati alla scadenza quale differenziale tra il valore di rimborso e il netto ricavo all'emissione. Mentre per i titoli a medio-lungo termine, gli interessi sono, in linea generale, registrati semestralmente alla scadenza delle relative cedole. Sono registrati nel bilancio dello Stato anche gli interessi liquidati all'atto del rimborso dei crediti di imposta e quelli pagati sui mutui contratti direttamente dallo Stato. Non è invece iscritta tra gli interessi passivi del bilancio dello Stato, la quota interessi connessa a operazioni finanziarie di attualizzazione di contributi pluriennali, come tale classificata nelle statistiche del debito a carico dello Stato. Cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, Doc. XXVII, n. 9, pagina 26.

A tal fine, andrebbero in particolare esposte le ipotesi assunte circa l'evoluzione nei prossimi anni della vita media dei titoli del debito (ad oggi di circa 6,98 anni) e i costi medi delle emissioni programmate in ragione annua, alla luce degli scenari in atto nei mercati finanziari internazionali.

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 21849 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 15363 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 22649 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

-alla lettera a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto:

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

<i>Stato di previsione</i>	2023
MISSIONE/programma	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.000
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	1.020
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	20
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)	1.000
23. Fondi da ripartire (33)	920
23.1 Fondi da assegnare (1)	340
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	580
21. Debito pubblico (34)	187,8
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	187,8
<i>Ministero della giustizia</i>	
1. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	7,0
1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)	7,0
TOTALE	3.134,8

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
7	a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1)	spesa corrente	S	C	-2.574,8				-429,8			
			spesa in conto capitale	S	K	-560				-560			

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, occorre procedere alla formulazione di alcune osservazioni di carattere metodologico, già segnalate in precedenti occasioni, relativamente alla coerenza contabile di dispositivi di copertura che prendano a riferimento la riduzione degli aggregati di spesa individuati in Missioni e programmi di spesa.

Sul punto, va infatti nuovamente ribadito che al fine di consentire una maggiore leggibilità della tipologia di stanziamenti che vengono effettivamente incisi, sarebbe necessaria l'indicazione da parte della RT delle autorizzazioni legislative o dei capitoli di bilancio all'interno dei programmi. Soltanto tali indicazioni consentono di conoscere i fattori di oneri interessati che sono ad essi sottesi, secondo le coordinate metodologiche indicate dall'articolo 21, comma 5, lettere a)-c) della legge di contabilità, la loro natura economica, se afferente la spesa corrente ovvero quella in conto capitale, oltre che le finalità di spesa implicate. D'altronde, anche dal punto di vista prettamente "contabilistico", la disponibilità del puntuale raccordo tra stanziamenti e la tipologia di fattori legislativi interessati in ordine alla natura economica della spesa, risulta verificabile solo all'esito della ricognizione puntuale dei capitoli interessati dalle riduzioni¹⁷. A tale proposito, si rammenta infatti che la predisposizione delle coperture dei nuovi o maggiori oneri dovrebbe opportunamente conformarsi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettere a)-c) della legge di contabilità, onde consentire al Parlamento il puntuale esame e la verifica dei fattori legislativi interessati dalla riduzione degli stanziamenti e poter valutare la modulabilità delle riduzioni di spesa effettuate e l'assenza di riduzioni a carico di capitoli di spesa giuridicamente "obbligatoria". Ai fini della trasparenza dei dispositivi di riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2023 a parziale copertura dei maggiori oneri previsti per il medesimo anno, si rende quindi indispensabile l'acquisizione delle coordinate dei capitoli interessati dalle riduzioni, unitamente a documentate conferme in merito all'ammontare delle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte degli

¹⁷ È noto che i capitoli contrassegnati da un numero sino a 6999 sono di natura economica corrente, mentre quelli intestati a un numero superiore recano stanziamenti destinati alla spesa in conto capitale.

interventi di spesa previsti per ciascuno stanziamento dalla legislazione vigente, in relazione ai fabbisogni di spesa relativi alle residue mensilità del 2023.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in considerazione della circostanza che le riduzioni interessano il solo 2023, e che l'esercizio si avvia alla conclusione, andrebbero esplicitati i criteri di imputazione delle riduzioni predisposte, con riferimento sia alle spese correnti che a quelle in conto capitale. In particolare, richiamando le prescrizioni stabilite dal comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si segnala che nel caso in esame gli effetti d'impatto sui saldi di indebitamento e fabbisogno ascritti alle riduzioni di spesa di parte corrente assommano a meno di un quinto delle riduzioni di stanziamento previste per il saldo netto da finanziare, mentre, per le riduzioni di spesa in conto capitale, la riduzione si presenta simmetrica sui tre saldi. Si ricorda che normalmente gli stanziamenti di spesa in conto capitale hanno un effetto articolato in più esercizi per le note ragioni connesse alla tempistica di procedure di evidenza pubblica, che ne condizionano il perfezionamento degli impegni e dunque la tempistica dei pagamenti. Criterio questo, di imputazione di tale tipologia di spesa secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC2010). Andrebbero quindi forniti chiarimenti sia sull'impatto attenuato delle riduzioni di spesa corrente sia dell'impatto invece allineato sui tre saldi delle riduzioni di spesa in conto capitale.

- alla lettera b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (relative all'erogazione dell'Assegno unico);

- alla lettera c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa all'erogazione del Reddito di cittadinanza);

La RT in relazione alla copertura di cui alla lettera *b)* puntualizza che la previsione di spesa per l'Assegno unico per il 2023, prima della riduzione indicata, ammonta a 18.649 milioni di euro. Gli oneri contabilizzati a tutto settembre 2023 risultano pari a 13.608 milioni di euro. Ne consegue, anche tenuto conto delle domande che possono pervenire nei prossimi mesi, la plausibilità di una stima pari a 18.299 milioni di euro di euro per l'anno 2023 e pertanto la plausibilità della riduzione indicata in 350 milioni di euro con conseguenti economie per l'anno 2023;

Per quanto attiene alla lettera *c)* la RT ricorda che lo stanziamento per RdC (limite di spesa) prima della riduzione indicata ammonta a 7.264,4 milioni di euro per l'anno 2023. Sulla base di quanto registrato a tutto settembre 2023 (5.283 milioni di euro) e delle stimate contabilizzazioni per i successivi mesi per la complessiva competenza 2023 si ritiene plausibile una riduzione del limite di spesa di 258 milioni di euro con rideterminazione del limite di spesa in 7.006,4 milioni di euro per l'anno 2023, con conseguenti economie per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	
7	b)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno unico e universale, di cui all'art. 6, c. 8, del D.Lgs. 230/2021	S	C	-350			
	c)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019	S	C	-258			

Al riguardo, mentre non si hanno rilievi da formulare in merito alle risorse utilizzate a copertura e riferibili all'Assegno unico, che appaiono determinate in modo più che prudenziale rispetto alle risultanze finora emerse, si osserva che la riduzione dello stanziamento relativo al Reddito di cittadinanza (258 milioni) fa attestare le risorse all'uopo ancora disponibili a circa 7.006 milioni di euro, livello inferiore per circa 38 milioni di euro all'importo (pari a 7.044 milioni) che si contabilizzerebbe estendendo proporzionalmente all'ultimo trimestre dell'anno l'onere sostenuto fino al 30 settembre u.s.. Tuttavia, considerando il limite massimo di 7 mensilità per il 2023 per i soggetti attivabili al lavoro e che tale limite tendenzialmente opera nella parte finale dell'anno, pur non potendosi ritenere ispirata a criteri di rigorosa prudenzialità, si ritiene plausibile la stima degli oneri attesi (e quindi del margine di riduzione dello stanziamento per il RdC).

- alla lettera d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis (*Fondo per il recepimento della normativa europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

La RT conferma che con la lettera d) si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	
7	d)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C	-50			

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il capitolo di bilancio interessato dalla riduzione in esame non è classificato come di spesa obbligatoria e che la RT

conferma la presenza di disponibilità¹⁸, andrebbe solo assicurata l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già previsti per il medesimo anno a valere dei detti stanziamenti ai sensi della legislazione vigente.

Circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di stanziamenti di spesa corrente, non ci sono osservazioni.

- alla lettera e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del "Fondo spese indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

La RT conferma che ivi si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026
7	e)	Riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S C	-5			

Al riguardo, analogamente a quanto sopra osservato, posto che il capitolo di bilancio interessato dalla riduzione in esame non è classificato come di spesa obbligatoria¹⁹ e che la RT conferma la presenza di disponibilità, andrebbe solo assicurata l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già previsti per il medesimo anno a valere dei detti stanziamenti ai sensi della legislazione vigente.

Circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di riduzione di stanziamenti di spesa corrente, non ci sono osservazioni.

- alla lettera f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

¹⁸ Capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnala che da una interrogazione al Sistema DATARMART-RGS retrodatata al 18 ottobre scorso, risultava una disponibilità di competenza di 48,2 milioni di euro a fronte di una previsione assestata di 145 milioni. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 17 ottobre scorso, su sito *internet* del dipartimento.

¹⁹ Capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnala che al 17 ottobre scorso il relativo capitolo presentava una disponibilità di competenza di 15,6 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 17 ottobre scorso, doc. cit..

La RT conferma che la lettera f) provvede quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), che presenta le necessarie disponibilità;

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026
7	f)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C -130			

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il capitolo di bilancio interessato dalla riduzione in esame non è classificato come di spesa obbligatoria e che la RT conferma la presenza di disponibilità²⁰, andrebbe solo assicurata l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già previsti per il medesimo anno a valere dei detti stanziamenti ai sensi della legislazione vigente.

Circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di riduzione di capitolo di spesa corrente, non ci sono osservazioni.

- alla lettera g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42;

La RT ribadisce che la lettera g) provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁰ Capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnala che al 17 ottobre scorso il relativo capitolo presentava una disponibilità di competenza di 164,2 milioni di euro a fronte di una previsione assestata di 382,8 milioni. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 17 ottobre scorso, doc. cit.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
7	g)	Riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'art. 22, c. 1-ter, della L.42/2009	S	K	-200					-150			

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la RT si limita soltanto a descrivere la norma andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, specificamente a valere della dotazione prevista per il 2023, nonché acquisite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati per il medesimo anno, ai sensi della legislazione vigente. Si segnala comunque che al 17 ottobre scorso il relativo capitolo presentava una disponibilità pari all'integrale dotazione di competenza per 291,4 milioni di euro²¹.

Circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di riduzione di spese in conto capitale, andrebbero forniti i criteri considerati nella stima degli effetti d'impatto, per cui si valutano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sul solo 2023 per un importo pari a 3/4 dello stanziamento previsto nel medesimo anno, ma non si evidenziano residui effetti in relazione al rimanente 1/4 dello stanziamento sul 2024.

- alla lettera h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3 (*Programmi nel settore aeronautico*) della legge 7 agosto 1997, n. 266;

La RT conferma che la lettera h) provvede quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026		
7	h)	Definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, connesso all'accelerazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S	K		-172	-154		

²¹ Capitolo 7580 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 17 ottobre scorso, doc. cit.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la RT si limita a descrivere la norma, andrebbero fornite conferme in merito alla sussistenza delle relative disponibilità e al capitolo/piano gestionale di bilancio interessato dalla riduzione in esame²², atteso che la disposizione reca la riduzione dell'autorizzazione di spesa che fa esplicito riferimento alla autorizzazione a contrarre mutui finalizzati alla partecipazione dell'Italia al programma di spesa EFA (*European fighter aircraft*), in relazione dell'avanzamento progettuale. A tale proposito, va evidenziato che, di norma, in relazione alle disposizioni che interessano la partecipazione ad accordi internazionali, sono associati in bilancio stanziamenti di spesa a valere di capitoli di spesa destinati alla copertura di fabbisogni per oneri inderogabili *ex* articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, su cui non è possibile apportare riduzioni. Sul punto sarebbe opportuno pertanto un chiarimento.

Inoltre, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di interventi eventualmente già programmati per le medesime annualità, secondo le finalità stabilite dalla legislazione vigente.

In merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di riduzione di spese in conto capitale, andrebbero richiesti i criteri considerati nella stima degli effetti contabilizzati per il 2024 e il 2025, dal momento che gli stessi si presentano simmetrici, rispetto alle riduzioni previste in termini di competenza finanziaria. In ciò, ponendosi in deroga ad una prassi che in presenza di spese in conto capitale, ne valuta gli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica articolati su più annualità, per le note ragioni connesse alle procedure di evidenza pubblica preliminari al perfezionamento degli impegni di spesa.

- alla lettera i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Programma di mobilità Infrastrutture-RFI di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

La RT ribadisce che alla lettera i) si provvede quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²² Il capitolo interessato dovrebbe essere il 7421 dello stato di previsione del Ministero del made in Italy, che reca uno stanziamento nel bilancio 2023/2025 pari 877,9 milioni di euro nel 2023 (di cui 20 milioni disponibili), 970,9 milioni nel 2024 e 1040,7 milioni nel 2025. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., bilancio 2023/2025, stato di previsione del Ministero del Made in Italy, sul sito *internet* del Dipartimento.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	
7	i)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K		-1.000		

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero preliminarmente fornite puntuali indicazioni in merito al capitolo/piano gestionale e allo stato di previsione su cui è finanziata nel bilancio 2023/2025 l'autorizzazione di spesa in questione.

Considerato che la RT non aggiunge dettagli su tale copertura, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, specificamente a valere della dotazione prevista per il 2024, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi eventualmente già programmati per il medesimo anno ai sensi della legislazione vigente.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi necessariamente di riduzione di spese in conto capitale, andrebbero forniti i criteri considerati nella stima degli effetti d'impatto attesi per il 2024, da momento che gli stessi si presentano simmetrici alle riduzioni previste in termini di competenza finanziaria. In ciò derogando ad una prassi che, in presenza di spese in conto capitale, ne valuta gli effetti d'impatto articolati su più annualità, per le note ragioni connesse alle procedure di evidenza pubblica preliminari al perfezionamento degli impegni di spesa.

- alla lettera l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

La RT conferma sulla lettera l) che si provvede quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	
7	l)	Riduzione del Fondo per le politiche in favore della disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021	S	C	-350			

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la RT conferma la presenza delle necessarie disponibilità²³ e che il capitolo di bilancio interessato dalla riduzione in esame non è classificato come di spesa giuridicamente obbligatoria, andrebbe solo confermato che non sono previsti interventi per il 2023 considerato che lo stanziamento per effetto della riduzione disposta risulta azzerato.

Circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di spese aventi natura economica corrente, nulla da osservare.

- alla lettera m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa a "Patrimonio Destinato" di cui all'articolo 27, comma 17), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

La RT ribadisce sulla lettera m) che questa provvede quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
7	m)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	2.530											
			S	K					-2.530							

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che con il dispositivo in esame si provvede al riversamento in conto entrate al bilancio di parte delle somme ad oggi iscritte nel conto dei residui del capitolo di spesa interessato dagli stanziamenti di

²³ Capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnala che al 17 ottobre scorso il relativo capitolo presentava una disponibilità di competenza per 348,5 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 350 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 17 ottobre scorso, doc. cit.

“Patrimonio Destinato”²⁴, ragion per cui sarebbe utile acquisire rassicurazioni in merito agli effetti di riduzione della spesa, che potrebbe a rigore legittimamente interessare la sola quota parte della dotazione relativa al conto dei residui di stanziamento o cd. “impropri”, e non la quota di risorse iscritta nei residui e contrassegnata da formali impegni di spesa già perfezionati.

In merito agli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica, in considerazione della natura “finanziaria” della provvista, destinate ad uno strumento per l’acquisto di partecipazioni, per cui non sono da ritenersi già scontati effetti sui tendenziali a legislazione vigente in termini di competenza economica (SEC2010), non ci sono osservazioni.

- alla lettera n) quanto a 2.775 milioni di euro per l’anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti, con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all’articolo 5, comma 3 (cd. *Gestione Separata CDP spa*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come indicate all’articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003.

La RT conferma che con lettera n) si provvede quanto a 2.775 milioni di euro per l’anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all’articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
7	n)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Cassa depositi e prestiti di somme giacenti sui conti di tesoreria per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 269/2003	E	EXT	2.775								

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di riversamento al bilancio – in conto entrate extratributarie – di quota parte delle risorse ad oggi nella titolarità del

²⁴ Il capitolo interessato è il 7415 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che è nel per il triennio 2023/2025 è integralmente gestito in conto residui, registrando una dotazione di sola “cassa” pari a 4,8, 4 e 2 miliardi di euro nelle annualità del triennio. Il capitolo non ha registrato pagamenti in conto residui nel 2023. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 17 ottobre scorso, doc. cit.

Ministero dell'economia, che sono transitate nell'apposito conto corrente intestato al medesimo dicastero nel contesto della trasformazione di Cassa depositi prestiti in società per azioni di cui al decreto-legge 26/2003, andrebbero forniti dati aggiornati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge concernenti la dotazione del conto corrente rubricato "D.L. 269/03 art. 5 – "capitale" B. P. F. trasferiti"²⁵. Andrebbero altresì fornite indicazioni circa l'adeguatezza delle residue risorse, a copertura dei fabbisogni inerenti le funzioni, le attività e le passività trasferite da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'estinzione dei debiti della Cassa verso l'erario per le imposte maturate sui buoni fruttiferi postali rimborsati, oltre che verso Poste italiane S.p.a., atteso che dette disponibilità sono state specificamente riversate a tal fine, in seguito alla estinzione dei conti correnti di tesoreria intrattenuti in precedenza da CDP (articolo 3 "Attività e passività trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze"). Va inoltre evidenziato che il citato conto corrente intestato al Ministero dell'economia e delle finanze è infruttifero.

Circa la mancata evidenziazione di effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

- alla lettera o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori "entrate" derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

La RT conferma che con la lettera in esame si provvede, quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

Al riguardo, per i profili di copertura, si rinvia alle considerazioni riportate a margine degli articoli ivi richiamati.

- alla lettera p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

La RT evidenzia sulla lettera p) che si provvede quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

Al riguardo, per i profili di copertura, si rinvia alle considerazioni riportate a margine dell'articolo richiamato.

²⁵ Il dato relativo al Conto riassuntivo tesoro intestato relativo a detto conto corrente indica al 31 agosto scorso una giacenza di 29,9 miliardi di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B, Conto riassuntivo tesoro al 31 agosto scorso, Tavola L, pagina 34.

- alla lettera q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

La RT rileva che con la lettera q) si provvede mediante il ricorso all'indebitamento, per 3.200 milioni di euro per l'anno 2023 e per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, di cui al comma 2, nonché per la copertura degli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico connesse al predetto indebitamento a decorrere dall'anno 2024, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il prospetto riepilogativo indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Scostamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023	18.200				3.200			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sarebbe opportuna una precisazione rispetto alla RT che indica l'indebitamento “per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare”, che dovrebbe invece intendersi “per ulteriori 15.000 milioni di euro” rispetto ai 3.200 milioni di euro di indebitamento citati dalla stessa RT per un totale di 18.200 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare come indicato dal prospetto riepilogativo. Sul punto, posto che la norma autorizza la creazione di nuovo debito, riprendendo quanto già osservato al comma 6 circa la spesa per interessi, sembrerebbe comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla onerosità di tali emissioni, nonché riguardo ai profili temporali tenuto conto delle necessità di rimborso alla scadenza dei titoli.

Il comma 8 prevede che l'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto:

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.600	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	538.420	456.468	435.554
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.600	185.000	152.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	593.431	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

La RT ribadisce che la norma prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di disposizione ordinamentale che si rende necessaria per l'adeguamento ai nuovi limiti di indebitamento autorizzati dal

Parlamento e al finanziamento degli interventi di spesa previsti dal decreto-legge in esame, non ci sono osservazioni²⁶.

Il comma 9 stabilisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT ribadisce che la norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Al riguardo, per i profili di copertura, con particolare riguardo al previsto riconoscimento della possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito alla piena compatibilità di tale autorizzazione con il fabbisogno di cassa del settore statale per il 2023, da considerarsi già scontato per il medesimo anno ai sensi della legislazione vigente, sia sotto il profilo della sua formazione che della sua copertura.

²⁶ Ad ogni modo, si ricorda che l'ammontare del limite massimo di ricorso al mercato costituisce la misura di Saldo scaturente dalla differenza delle entrate "totali", comprensive del titolo IV del bilancio dello Stato, e le spese "complessive", comprensive del "rimborso prestiti". Il limite massimo che vi appone il Parlamento configura dunque l'ammontare complessivo delle risorse per cui l'Amministrazione dello Stato, in carenza di mezzi di bilancio, fa ricorso al mercato, dovendo intendersi per tale misura il limite massimo delle emissioni di titoli del debito per l'anno di riferimento, comprensivo sia dei titoli con scadenza a medio e lungo termine che dei titoli con scadenza a "breve", i quali dovrebbero essere fisiologicamente destinati a sopperire sole e "momentanee" deficienze di cassa.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2023 [Nota di lettura n. 82](#)
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (**Atto del Governo n. 77**)
- " [Nota di lettura n. 83](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (**Atto del Governo n. 63**)
- " [Nota di lettura n. 84](#)
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (**Atto del Governo n. 76**)
- " [Nota di lettura n. 85](#)
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Atto del Governo n. 61) (**Atto del Governo n. 61**)
- Ott 2023 [Nota di lettura n. 86](#)
A.S. 897: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"
- " [Nota di lettura n. 87](#)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (**Atto del Governo n. 71**)
- " [Nota di lettura n. 88](#)
Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (**Atto del Governo n. 74**)
- " [Nota di lettura n. 89](#)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (**Atto del Governo n. 78**)
- " [Nota di lettura n. 90](#)
A.S. 899: "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"
- " [Nota di lettura n. 91](#)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 75**)